



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Premesso che

- La legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’Economia”, al Capo II, art. 73, prevede per i laureati in giurisprudenza la possibilità di svolgere, presso gli uffici giudiziari, tirocini formativi della durata di diciotto mesi;
- L’esito positivo del tirocinio costituisce:
 1. titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;
 2. titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, oltre che, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- L’esito positivo del tirocinio è valutato:
 1. per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio, per un periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale;
 2. ai fini della frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali, per un periodo di un anno, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame.

Emana il seguente

BANDO per l’individuazione di candidati per lo svolgimento del Tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013) per l’annualità 2022 - 2023.

Vista la Risoluzione del CSM 1058/VV/2013 del 24.07.2019 secondo cui “Chiarite le caratteristiche dei diversi tipi di tirocinio, si deve constatare, alla luce delle esperienze registratesi sul territorio nazionale, che la forma del tirocinio risultata più efficace è quella prevista dall’art. 73 l. 98/2013, essendo quest’ultimo lo strumento più duttile, più flessibile ed efficace, nonché di più immediata e lineare applicazione...” “...questo tipo di tirocinio si discosta dal modello convenzionale...si tratta infatti della forma di tirocinio di più lunga durata, che garantisce pertanto continuità nel rapporto tra magistrato/ufficio e tirocinante, oltre ad essere destinato ai soli laureati meritevoli...”

Vista pertanto la legge 9 agosto 2013, n. 98, che art. 73, comma 1, dispone: “I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/100 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per un asola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di Appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi...”;

Rilevato che, come sancito dal comma 2 della stessa legge 98/2013, “quando non è possibile avviare un periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti di dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A priorità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea”, quali la frequenza di corsi di dottorato, approfondimento o perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea e al possesso di titoli ulteriori (superamento esame di abilitazione alla professione di avvocato, dottorati di ricerca etc.);



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto attività di assistenza ed ausilio ai magistrati affidatari, secondo un progetto formativo allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale, essendo normativamente previsto che i tirocinanti vengano utilizzati per coadiuvare l'attività del magistrato e, dunque, a diretto supporto dell'attività giurisdizionale, ferma restando l'opportunità di agevolare la conoscenza da parte dei tirocinanti delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi;

inoltre che nella domanda può essere espressa una preferenza di materia/gruppo di lavoro specializzato ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio;

rilevato che:

- lo svolgimento del tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi e non dà diritto ad alcun compenso;
- il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario,

ravvisata, per quanto sopra espresso, l'opportunità di procedere in merito

stabilisce

la disponibilità immediata di n. **2 posti**, elevabili a tre a seconda delle disponibilità manifestate dai Magistrati, per lo svolgimento di tirocini formativi (di cui si allega lo schema di progetto) della durata di 18 mesi destinati a laureati in giurisprudenza ai sensi del richiamato art. 73.

Le domande di partecipazione **dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la Nuova Piattaforma Informatica**, predisposta dal Ministero della Giustizia.

L'accesso alla piattaforma sarà consentito esclusivamente tramite utenza SPID al seguente link:

<https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/> (non accessibile da tutti i web browsers), mentre le indicazioni relative alle modalità di accesso e candidatura sono contenute nei manuali operativi reperibili al seguente indirizzo:

<https://tirociniformativi.giustizia.it/manuali/>

Le domande correttamente inserite nella piattaforma verranno prese in carico e, previa verifica dei requisiti prescritti, si provvederà ad invitare i richiedenti ad un colloquio propedeutico all'inizio del tirocinio.

Si invitano gli aspiranti tirocinanti, una volta inserita la domanda, a comunicare all'indirizzo di posta elettronica segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustizia.it l'avvenuto inoltro della stessa e ad indicare i recapiti ai quali poter essere contattati.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla Segreteria del Procuratore, dott. Francesco Menditto al numero telefonico 0774/414255 e al seguente indirizzo e-mail: segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustizia.it.

Si allega:

- ✓ Schema di progetto formativo.

Dispone

La pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Procura della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Francesco Menditto